


Le principali misure contenute nel DL Rilancio

(D.L. 34/2020 – entrata in vigore: 19.05.2020)


Wealth Planning
22 Maggio 2020



Studio Lancini & Partners

AGENDA

- CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AUMENTI DI CAPITALE
- FONDO PATRIMONIO PMI
- PATRIMONIO DESTINATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI
- CREDITO D'IMPOSTA PER MESSA IN SICUREZZA E SANIFICAZIONE ATTIVITA'
- CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
- RAFFORZAMENTO ECOBONUS E SISMABONUS
- DETRAZIONE AL 50% PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE
- PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
- NUOVI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO
- MODIFICHE ALL'IVAFAE
- ALTRE NORME DI INTERESSE



Studio Lancini & Partners

AGENDA

DESTINATARI IMPRENDITORI

- CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AUMENTI DI CAPITALE
- FONDO PATRIMONIO PMI
- PATRIMONIO DESTINATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI
- CREDITO D'IMPOSTA PER MESSA IN SICUREZZA E SANIFICAZIONE ATTIVITA'
- CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI



Credito d'imposta per gli aumenti di capitale

Articolo 26 DL Rilancio

POSSIBILI
OPPORTUNITA' DI LENDING

• SOGGETTI BENEFICIARI

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, stabili organizzazioni italiane di imprese comunitarie.

Per accedere all'agevolazione è necessario che la società:

1. presenti un fatturato 2019 tra 5 e 50 milioni di euro;
2. abbia subito causa dell'emergenza COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione di fatturato non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
3. abbia eseguito dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale interamente versato di almeno 250.000 euro.

• CONDIZIONI

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, insieme agli interessi legali. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate o controllate dalla stessa.

La partecipazione della società a favore della quale è stato effettuato l'aumento di capitale deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

L'agevolazione è concessa alle società che si trovino in una condizione di regolarità contributiva, di rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica e del lavoro.

• LIMITE AGEVOLABILE

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2 milioni di euro.

• AGEVOLAZIONE

- I sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale godono di un credito di imposta (anche compensabile) pari al 20% del capitale.

- A favore delle società è inoltre riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque entro l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Fondo Patrimonio PMI

Articolo 26 DL Rilancio



- **SOGGETTI BENEFICIARI**

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, stabili organizzazioni italiane di imprese comunitarie.

- **CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEL FONDO**

Per accedere all'agevolazione è necessario che la società:

1. presenti un fatturato 2019 tra 10 e 50 milioni di euro;
2. abbia subito a causa dell'emergenza COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione di fatturato non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
3. abbia un numero di dipendenti inferiore a 250;
4. abbia eseguito dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento non inferiore a 250.000 euro.

- **MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO**

FONDO PATRIMOE PMI è finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società sopra citate per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di emissione previsti dal codice civile. I suddetti strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

- **OBBLIGHI IN CAPO ALLA SOCIETÀ EMITTENTE**

La società emittente assume l'impegno di:

- non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
 - destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
 - fornire al gestore un rendiconto periodico al fine di consentire la verifica degli impegni assunti. Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli strumenti finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell'attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.
- Con decreto MEF sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e le condizioni di operatività.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTI DI CAPITALE + FONDO PATRIMONIALE PMI: esempio



Esempio applicazione credito d'imposta per aumento di capitale

FATTURATO SOCIETA'	20.000.000 €
PATRIMONIO NETTO 2019	5.000.000 €
PERDITA 2020	(3.000.000 €)
PATRIMONIO NETTO 2020 ANTE AUMENTO DI CAPITALE	2.000.000 €
AUMENTO DI CAPITALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020	1.000.000 €
<i>SOCIO</i>	
Credito d'imposta per il socio (20% dell'aumento di capitale)	200.000 €
<i>SOCIETA'</i>	
Patrimonio ante perdita	5.000.000 €
Limite 10%	500.000 €
Perdita eccedente	2.500.000 €
Credito d'imposta teorico (50% della perdita eccedente)	1.250.000 €
CREDITO D'IMPOSTA PER SOCIETA' EFFETTIVO (limite 30% dell'aumento di capitale)	300.000 €

Esempio intervento Fondo Patrimonio PMI

TRIPLO DELL'AUMENTO DI CAPITALE	3.000.000 €
12,5% DEL FATTURATO 2019	2.500.000 €
4. SOTTOSCRIZIONE STRUMENTO DA FONDO PATRIMONIO PMI	2.500.000 €
<u>BENEFICIO TOTALE PER LA SOCIETA'</u>	
Aumento di capitale sottoscritto dai soci	1.000.000 €
Credito d'imposta per aumento di capitale	300.000 €
Sottoscrizione strumento da Fondo Patrim. PMI	2.500.000 €
<i>BENEFICIO TOTALE PER LA SOCIETA'</i>	3.800.000 €

Nell'esempio si è ipotizzato il caso di una società con fatturato da 10 milioni a 50 milioni di euro interessata sia da un aumento di capitale effettuato dai soci che dall'intervento del Fondo Patrimonio PMI mediante sottoscrizione di strumenti di debito appositamente emessi dalla società.

Patrimonio destinato CDP

Articolo 27 DL Rilancio



SOGGETTI BENEFICIARI

Società costituite nella forma di Spa (anche con azioni quotate in mercati regolamentati) con sede legale in Italia. Sono comprese le società costituite in forma cooperativa.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEL FONDO

Per accedere all'agevolazione è necessario che la società:

1. non operi nel settore bancario, finanziario o assicurativo
2. presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro

Ulteriori specifici requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato saranno definiti con decreto MEF in conformità con il quadro UE in materia di aiuti di Stato.

MODALITA' DI INTERVENTO DEL FONDO

A valere sul Patrimonio Destinato, Cassa Depositi e Prestiti può effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi:

- * la concessione di finanziamenti e garanzie;
- * la sottoscrizione di strumenti finanziari;
- * l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Nella individuazione degli interventi il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato di lavoro.

Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Credito d'imposta locazioni

Articolo 28 DL Rilancio



- **SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE**

Soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali.

- **CONDIZIONI**

- Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le strutture alberghiere è irrilevante il volume dell'anno precedente.
- Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

- **CREDITO D'IMPOSTA**

Ai soggetti interessati compete un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, si prevede un credito d'imposta nella misura del 30% dei relativi canoni.

- **PERIODO INTERESSATO**

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio. Per fruire del bonus, quindi occorre aver corrisposto il canone.

Credito d'imposta per messa in sicurezza e sanificazione attività

Articoli 120 e 125 DL Rilancio



- **SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE**

Esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, oltre che alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Messa in sicurezza

Spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento degli spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni. Per espressa previsione vi rientrano anche le spese sostenute per l'acquisto degli arredi di sicurezza e quelle necessarie per gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa oltre alle apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

- **SPESE AGEVOLATE di**

Sanificazione

Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di protezioni che salvaguardino la salute dei lavoratori.

Messa in sicurezza

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020, relative a investimenti per un massimo di 80.000 euro.

- **CREDITO D'IMPOSTA**

Sanificazione

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020, relative a investimenti per un massimo di 60.000 euro nel limite di una disponibilità di 200 milioni di euro per il 2020.

I due crediti d'imposta sono cumulabili.

Contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi

Articolo 25 DL Rilancio

- **SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL CONTRIBUTO**

Soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario (titolari di partita Iva)

Per accedere al contributo è necessario ricorrano le seguenti condizioni:

- ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a 5 milioni di euro.

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

- **CONTRIBUTO**

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale sulla differenza tra l'ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro
- 15% in caso di ricavi tra 400 mila e 1 milione di euro
- 10% tra 1 milione e 5 milioni di euro

Il contributo a fondo perduto minimo è di almeno 1.000 euro per le persone fisiche a 2.000 euro per tutti gli altri. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi

- **MODALITA' DI RICHIESTA**

incaricata di

Le domande dovranno essere effettuate online entro 60 giorni dall'avvio della procedura che dovrà essere specificata in un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate, che sarà poi corrispondere i contributi su conto corrente bancario o postale.


- **CUMULABILITA'**

Questo contributo a fondo perduto non è cumulabile con il bonus autonomi da 600 euro nel caso dei professionisti, che continueranno però a beneficiare di quest'ultima misura nella sua versione aggiornata. Cumulo possibile, invece, per gli artigiani e commercianti.

AGENDA

DESTINATARI PRIVATI

- ❑ RAFFORZAMENTO ECOBONUS E SISMABONUS
- ❑ DETRAZIONE AL 50% PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE
- ❑ PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
- ❑ NUOVI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO



Studio Lancini & Partners

Rafforzamento Ecobonus e Sismabonus\1

Articolo 119 DL Rilancio



• SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione si applica dalle persone fisiche che non esercitano attività professionale o di impresa per gli interventi effettuati:

- dai condomini per gli interventi che riguardano le parti comuni e l'intero complesso condominiale;
- dai proprietari di unità immobiliari inserite in un complesso condominiale (sia che si tratti di abitazione principale che di altra abitazione).
- dai proprietari su ville e villette unifamiliari adibite ad abitazione principale.

Gli interventi effettuati devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di presentazione energetica (A.P.E.).

• INTERVENTI AGEVOLATI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

- cappotto termico con spese non superiori a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o alla microgenerazione (ammontare delle spese non superiori a 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.)
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (ammontare delle spese non superiore a 30.000 euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito).

La detrazione più favorevole si applica a tutti gli interventi oggi incentivati con l'ecobonus a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati prima.

Rafforzamento Ecobonus e Sismabonus\2



Articolo 119 DL Rilancio

- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA**

Interventi di riduzione del rischio sismico, anche per la zona 3. E' prevista anche la detrazione del 90% per la stipula di una polizza anticalamità.

- IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**

Anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione per le spese sostenute con un tetto, in questo caso, pari a 48.000 euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Questa detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Il superbonus è concesso anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi trainanti.

- DETRAZIONE CONCESSA**

E' riconosciuta una detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione deve essere suddivisa in cinque quote annuali di pari importo.

I bonus possono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura. Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L'opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate.

- CESSIONE E SCONTO IN FATTURA**

recuperarlo sotto

- Lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal fornitore, che potrà forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione.
- La cessione del credito d'imposta potrà avvenire anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

Dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di cessione, anche parziale, ad altri soggetti o di sconto in fattura delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e di efficientamento energetico rientranti nel regime ordinario di detrazione.

Detrazione al 50% per investimenti in Start up e PMI innovative

Articolo 38 DL Rilancio

- **BENEFICIARI
DELL'AGEVOLAZIONE**

Persone fisiche

- **CONDIZIONI**

- Mantenimento per almeno tre anni dell'investimento diretto o tramite organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente in Start up e PMI Innovative;
- Iscrizione delle Start up Innovative e delle PMI Innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento

- **DETRAZIONE**

- Detrazione, ai fini delle imposte dirette delle persone fisiche, pari al 50% dell'importo investito;
- La detrazione spetta per un investimento massimo di 100.000 euro all'anno.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tre anni dall'investimento, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

- **COESISTENZA CON LA
DETRAZIONE DEL 30%**

La nuova detrazione del 50% su un importo massimo annuo di 100.000 euro è prevista solo per le persone fisiche le quali potranno optare per questa detrazione, oppure per la detrazione del 30% su importo massimo dell'investimento pari ad un milione.

Per le società la deduzione prevista per investimenti in Start Up e PMI Innovative è quella del 30% su un importo massimo dell'investimento pari ad un milione.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Articolo 137 DL Rilancio

POSSIBILI
OPPORTUNITA' DI
LENDING

• SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA RIVALUTAZIONE

- Le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- Le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate;
- I soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

• BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE

- Terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020
- Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° luglio 2020.

• IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE

Sul valore del bene determinato al 1° luglio 2020 da una perizia giurata di stima da redarsi entro il 30 settembre 2020 è dovuta un'imposta pari all'11% da versarsi entro la stessa data del 30 settembre 2020. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell'intera o della prima rata dell'imposta sostitutiva nei termini sopra indicati e da quel momento il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza.

• PRECEDENTI RIVALUTAZIONI

- Per i soggetti che hanno precedentemente rivalutato in bene e intendono procedere ad una nuova rivalutazione è possibile:
- detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita ora l'imposta già versata su precedenti rivalutazioni sullo stesso bene;
 - Oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati.

Cessione partecipazione con e senza rivalutazione: esempio

Cessione partecipazione senza rivalutazione

VALORE FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE	1.000.000 €
VALORE DI CESSIONE	10.000.000 €
PLUSVALENZA DA TASSARE	9.000.000 €
1.100.000 €	

IMPOSTA SULLA PLUSVALENZA (26%) **2.340.000 €**



Dal 1° Gennaio 2019 l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari al 26% si applica sia sulla cessione di partecipazioni non qualificate che sulla cessione di partecipazioni qualificate.


Cessione partecipazione con rivalutazione

VALORE FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE ANTE RIVALUTAZIONE	1.000.000 €
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE RIVALUTATA	10.000.000 €

IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE

(11%)

VALORE FISCALE DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE	10.000.000 €
PLUSVALENZA DA TASSARE	---



Nuovi Piani Individuali di Risparmio

Articolo 136 DL Rilancio



- **SOTTOSCRITTORI CHE BENEFICIANO DELL'AGEVOLAZIONE**

Persone fisiche non imprenditori

- **CONDIZIONI**

Per l'applicazione del regime fiscale agevolato:

- nel nuovo PIR l'importo investito non può superare l'importo massimo complessivo di 1,5 milioni di euro, con un limite annuo di 150.000 euro;
- obbligo di detenere gli investimenti nel PIR per almeno 5 anni;
- l'investimento del PIR può essere sia in capitale di rischio che in capitale di debito (anche di piccole e medie imprese non quotate), per oltre il 70% del valore complessivo del piano. Le disposizioni elevano inoltre il vincolo di concentrazione degli investimenti al 20%.

- **AGEVOLAZIONI CONCESSE AI SOTTOSCRITTORI**

Detassazione, ai fini delle imposte dirette:

- per i redditi di capitale e per i redditi diversi percepiti da persone fisiche (non imprenditori) derivanti da investimenti in PIR a lungo termine detenuti per almeno 5 anni;
- per i redditi degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare derivanti dagli investimenti detenuti per almeno cinque anni nel capitale delle imprese e nei PIR a determinate condizioni.

E' inoltre prevista l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

- **COESISTENZA CON I VECCHI PIR**

La soluzione dei nuovi PIR va ad affiancarsi a quella dei «vecchi» PIR che rimane in essere e che prevede un limite massimo di investimento di 30.000 euro annui e 150.000 euro complessivi.

Modifiche all'IVAFAE

Articolo 134 DL Rilancio

- **SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'IVAFAE**

Persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero.

- **NATURA DELLA MODIFICA NORMATIVA**

Ai fini di eliminare un trattamento fiscale distorsivo contenuto nel testo della norma ed uniformare definitivamente il trattamento previsto tra IVAFAE ed imposta di bollo, il DL Rilancio stabilisce che la misura dell' IVAFAE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche è esattamente pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua), e che la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, per gli altri prodotti finanziari, è la stessa prevista per l'imposta di bollo (14 mila euro)

- **IMPOSTA**

Pertanto, alla luce della modifica normativa introdotta l'IVAFAE risulta così applicata.

Persone fisiche

Gli investimenti finanziari dichiarati nel quadro RW sono assoggettati ad IVAFAE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) pari allo 0,20% del valore del patrimonio detenuto, ad esclusione dei conti correnti detenuti all'estero che scontano un imposta di 34,20 euro.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Gli investimenti finanziari dichiarati nel quadro RW sono assoggettati al IVAFAE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) pari allo 0,20% del valore del patrimonio detenuto con un massimale di imposta pari 14.000 euro, ad esclusione dei conti correnti detenuti all'estero che scontano un imposta di 100 euro.

A differenza dell'imposta di bollo l'IVAFAE deve essere versata e dichiarata dal contribuente.

Altre norme di interesse



- **CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA**

Dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2021 si prevede la possibilità di cessione, anche parziale, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari dei seguenti crediti di imposta;

 - credito d'imposta per botteghe e negozi
 - credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo (è possibile la cessione anche al locatore)
 - credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro
 - credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
- **STOP AI VERSAMENTI IRAP**

E' previsto la sospensione ai versamenti IRAP di giugno (saldo 2020 e primo acconto 2021) per tutte le imprese con un volume d'affari fino a 250 milioni di euro (ad esclusione di banche e assicurazioni). La sospensione è prevista anche per gli enti non commerciali.
- **RINVIO DEI VERSAMENTI FISCALI CONTRIBUTIVI**

Slittano al 16 settembre i versamenti di imposte e contributi, sospese nei mesi di marzo, aprile e maggio per imprese e professionisti. Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazione in quattro rate di pari importo.
- **BLOCCO ATTI ACCERTAMENTO E CARTELLE ESATTORIALI**

Previsto il blocco della notifica ad imprese e cittadini di circa 30 milioni di atti tra accertamenti e cartelle esattoriali che sarebbe dovuta ripartire dal 1° giugno prossimo per concludersi il 31 dicembre. La notifica delle cartelle esattoriali riprenderà dal 1° settembre 2020, mentre per gli atti di accertamento e gli avvisi bonari l'amministrazione finanziaria potrà lavorarli entro il 31 dicembre 2020. La notifica potrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
- **COMPENSAZIONI FISCALI**

In sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applicherà la compensazione tra il credito d'imposta e la somma iscritta a ruolo.
- **RINVIO PLASTIC E SUGAR TAX**

Rinviate al 1° gennaio 2021 le tasse su plastiche monouso e bevande edulcorate.
- **ESONERO TOSAP E COSAP**

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 le imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni all'utilizzo del suolo pubblico sono esonerate da pagamento di Tosap e Cosap.
- **RINNOVO REDDITO ULTIMA ISTANZA**

Confermata l'erogazione del reddito di ultima istanza di mille euro per autonomi e liberi professionisti iscritti alla gestione INPS. Per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenziali professionali confermato il bonus di 600 euro.
- **INNALZAMENTO LIMITI CREDITI FISCALI COMPENSABILI**

Solo per l'anno 2020 il limite per la compensazione dei crediti fiscali è innalzato da 700.000 euro ad un milione di euro.

DISCLAIMER

Il presente documento è elaborato dallo *STUDIO LANCINI & PARTNERS* che ne possiede la piena ed esclusiva proprietà

Ai sensi delle normative vigenti è vietata qualsiasi riproduzione e/o utilizzo da parte di terzi con qualsivoglia modalità.

La presente analisi ed i dati in essa contenuti hanno uno scopo meramente informativo, non costituiscono offerta o forma di sollecitazione per l'acquisto o la vendita di qualsiasi forma di investimento o altro prodotto specifico.

Sebbene le informazioni e le opinioni espresse o rappresentate nel presente documento siano state redatte con cura e buona fede, queste non possono considerarsi una garanzia riguardo la loro esattezza e completezza ed hanno natura di semplici consigli, non derivando allo *STUDIO LANCINI & PARTNERS* alcuna responsabilità per perdite, danni o minori guadagni che dovessero derivare a seguito di operazioni che debbono comunque intendersi effettuate in piena autonomia gestionale da parte dell'interessato.

Alcune informazioni contenute nel presente documento si fondano sull'interpretazione corrente della normativa di riferimento.

Ci riserviamo di apportare modifiche o precisazioni a fronte di posizioni interpretative ufficiali divergenti da quanto riportato o di nuove disposizioni normative.

